



Direttiva dell'autorità centrale della Confederazione in materia di adozioni internazionali

del 21 agosto 2015

**relativa alla notifica dei certificati d'idoneità e
dei rapporti sociali da parte delle autorità
centrali cantonali**

Giusta l'art. 16 cpv. 2 LF-CAA, l'Ufficio federale di giustizia nella sua funzione di autorità centrale federale è legittimato ad utilizzare le vie di ricorso di diritto cantonale e federale contro le decisioni delle autorità centrali cantonali. Ciò concerne in particolar modo i certificati di idoneità ai sensi dell'art. 6 OAdoz, nella misura in cui questi sono emanati nell'ambito di adozioni con degli Stati contraenti della Convenzione dell'Aia del 1993 sull'adozione. Quando le condizioni dell'art. 5 OAdoz sono adempite, il certificato d'idoneità attesta l'attitudine dei richiedenti all'adozione, basandosi in larga misura su un rapporto sociale che fa parte del fascicolo dei futuri genitori adottivi. Affinché l'autorità centrale federale possa esercitare il suo diritto di ricorso, le autorità centrali cantonali le notificano la decisione concernente il certificato d'idoneità e una copia del rapporto sociale.

La presente direttiva entra in vigore immediatamente.